



**DECRETO DELLA DIRIGENTE**  
**Ripartizione I – Risorse finanziarie**  
**Ufficio Bilancio e controllo contabile**

Approvazione e parifica del conto del tesoriere relativo all'esercizio 2024

**LA DIRIGENTE**

Visto l'articolo 22 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e s.m. e i.;

visto il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

visto in particolare il punto 4.2 dell'allegato n. 4/2 al suddetto D.Lgs 118/2011, che prevede che gli incaricati della riscossione assumono la figura di agente contabile e sono soggetti alla giurisdizione della Corte dei conti, a cui devono rendere il conto giudiziale, previa formale parificazione, per il tramite dell'amministrazione di appartenenza, che vi provvede entro 60 giorni dall'approvazione del rendiconto della gestione insieme con la trasmissione del conto del tesoriere;

richiamato altresì l'articolo 10 comma 4-bis del citato D.Lgs., che dispone che il conto del tesoriere è predisposto secondo gli schemi n. 17/1, n. 17/2 e n. 17/3 di cui all'allegato n. 17 al decreto medesimo;

considerato che al punto 11.11 del sopra richiamato allegato n. 4/2 viene definito che:

"Il Rendiconto del Tesoriere - redatto sullo schema di cui all'allegato n. 17 - ha lo scopo di rendicontare la gestione di cassa evidenziando quindi, distinti per residuo e competenza, gli incassi e i pagamenti registrati dal tesoriere.

A tal fine il conto del tesoriere espone solo i totali dei titoli e delle missioni, e non anche il totale generale delle entrate e delle uscite in quanto il conto del tesoriere non ha l'obiettivo di evidenziare l'equilibrio della gestione di competenza.

La conciliazione delle risultanze complessive del rendiconto dell'ente con il conto del tesoriere è effettuata con riferimento al totale dei titoli e delle missioni e non con riferimento al totale generale delle entrate/uscite, che comprende gli stanziamenti relativi al fondo pluriennale vincolato e l'utilizzo del risultato di amministrazione/disavanzo, sui quali non sono imputati gli ordinativi di riscossione/pagamento:

Si rappresenta, inoltre, che l'eventuale conciliazione per totale generale delle entrate/uscite non risulterebbe possibile, in quanto il tesoriere non gestisce le variazioni del "fondo pluriennale vincolato", effettuate dopo la chiusura dell'esercizio. Infatti il conto del tesoriere espone gli stanziamenti di competenza al lordo dell'importo del "di cui già impegnato" e "del di cui fondo pluriennale vincolato.".";

visto l'art. 139 del D.lgs n. 174/2016;

considerato che, ai sensi dell'articolo 22 della legge regionale 15 luglio 2009 n. 3, gli agenti contabili sono tenuti a presentare alle strutture regionali competenti il conto giudiziale entro 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio o, comunque, dalla cessazione della gestione e che il responsabile della struttura, identificato quale responsabile del procedimento, effettua il controllo amministrativo e inoltra la documentazione al Collegio dei revisori dei conti per l'acquisizione della relativa relazione, provvedendo successivamente a parificare ed approvare il conto e a depositarlo presso la sezione giurisdizionale territorialmente competente della Corte dei conti entro 30 giorni;

visto il regolamento di contabilità emanato con Decreto del Presidente n. 3 del 12 febbraio 2020 ed in particolare quanto disposto dagli articoli 5 (Agenti contabili), 6 (Termini del procedimento di approvazione) e 7 (Termini del procedimento di controllo);

dato atto che il conto del tesoriere relativo all'esercizio 2024 reso da Intesa Sanpaolo S.p.A è stato presentato all'Ufficio Bilancio e controllo contabile entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario e che, dopo il controllo amministrativo, è stato inoltrato al Collegio dei revisori dei conti;

dato atto che il Collegio dei revisori dei conti in data 20 marzo 2025, protocollo n. 8330 del 21 marzo 2025, ha redatto la propria relazione ai sensi dell'art. 139, comma 2, del D.Lgs n. 174/2016 in merito al conto del tesoriere, nella quale si attesta che dalle verifiche compiute non sono emerse irregolarità o anomalie nel conto medesimo;

ritenuto pertanto di poter provvedere ad approvare e parificare il conto del tesoriere relativo all'esercizio 2024 e di procedere al suo deposito presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, Sezione Trentino–Alto Adige, sede di Trento, secondo le procedure prescritte, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti;

#### d e c r e t a

- di dare atto che il tesoriere, Intesa Sanpaolo S.p.A., ha presentato il conto giudiziale relativo all'esercizio 2024;
- di dare atto che il Collegio dei revisori dei conti in data 20 marzo 2025 (protocollo 8330 del 21 marzo 2025) ha redatto la propria relazione ai sensi dell'art. 139, comma 2, del D.Lgs n. 174/2016;
- di parificare ed approvare il suddetto conto;
- di trasmettere il conto del tesoriere, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori dei conti, alla sezione giurisdizionale della Corte dei Conti, Sezione Trentino – Alto Adige, sede di Trento, secondo le procedure prescritte.

LA DIRIGENTE DELLA RIPARTIZIONE I

Claudia Anderle

*[firmato digitalmente]*

MC

La sostituta direttrice dell'Ufficio  
dott.ssa Paola Vinotti  
*[firmato digitalmente]*

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D.Lgs 39/93).